



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

137ª Seduta pubblica – Martedì 25 giugno 2024

Deliberazione legislativa n. 15

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI CAVINATO, BET, BOZZA, CECCHETTO, PICCININI, VENTURINI E ZECCHINATO RELATIVA A “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2001, N. 10 “NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” DI SEMPLIFICAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE”.
(Progetto di legge n. 173)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Cavinato, Bet, Cecchetto, Zecchinato, Piccinini, Venturini e Bozza relativa a “*Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”*”;

UDITA la relazione della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera *Elisa CAVINATO*, nel testo che segue:

“*Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

la Regione del Veneto con la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”, definisce il quadro normativo regionale riguardante il commercio su aree pubbliche, sia itinerante che con posteggio, in conformità alla disciplina nazionale predisposta in via principale dal decreto legislativo 31 marzo 1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

Con riferimento alle attività commerciali su suolo pubblico, rilevante importanza assume altresì il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, in quanto su di esso ricade la regolamentazione del procedimento amministrativo vigente per l’esercizio di tali attività. In particolare è proprio la tabella A in allegato al sopracitato decreto, a prevedere il regime amministrativo dell’autorizzazione per l’avvio del commercio in area pubblica con posteggio e itinerante, sebbene attratto alla competenza legislativa regionale.

Infatti con questo progetto di legge, considerando la possibilità per le regioni di poter determinare livelli ulteriori di semplificazione ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 222/2016, nonché la recente evoluzione della normativa statale di settore, diretta ad una sburocratizzazione ovvero allo snellimento del procedimento amministrativo anche per l'esercizio delle attività commerciali, si intende intervenire specificatamente allo scopo di introdurre nell'ordinamento regionale l'istituto della SCIA per l'avvio del commercio in forma itinerante su aree pubbliche. Detto altrimenti, l'attuale regime giuridico che ad oggi prevede il rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del comune in cui si intende esercitare l'attività, verrebbe sostituito dalla possibilità di dare inizio all'attività medesima con il solo invio della SCIA. Ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, la segnalazione certificata di inizio attività consentirebbe all'interessato di partire immediatamente con l'esercizio commerciale, senza attendere autorizzazione alcuna da parte dell'ente locale, lasciando comunque a quest'ultimo l'onere di effettuare i necessari controlli entro le tempistiche previste dalla legge.

Pertanto una siffatta modifica alla legge regionale vigente, seppur non pregiudicando i controlli dell'amministrazione competente per la verifica dei requisiti, permetterebbe di ridurre drasticamente i tempi di avvio delle attività commerciali, semplificando gli adempimenti burocratici quantomeno per le attività commerciali svolte in forma itinerante. Inoltre, nel progetto di legge in discussione l'invio della SCIA viene altresì associato al contestuale invio della Comunicazione Unica, al fine di soddisfare tutti gli oneri necessari all'avviamento dell'impresa per il tramite di un solo polo telematico.

Per tutti questi motivi, il progetto di legge in esame con la previsione di cinque distinti articoli di modifica alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche", dispone di adeguare e sistematizzare l'intero assetto normativo della legge regionale oggetto di novellazione e quindi l'ordinamento regionale tutto, sostituendo e riformulando le sole disposizioni inerenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Corredano a conclusione del progetto di legge gli articoli 6, 7 e 8, i quali riguardano rispettivamente la norma di prima applicazione, l'invarianza della spesa e l'entrata in vigore.

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole in data 6 febbraio 2023.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 12 giugno 2024 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 173 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli, Dolfin, Pan, Possamai, Puppato); Zaia Presidente (Bet con delega Cestaro, Centenaro, Giacomini con delega Gerolimetto); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Razzolini); Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza). Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico Veneto (Zottis); Misto (Lorenzoni).

UDITA la relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la consiglieria *Francesca ZOTTIS*, nel testo che segue:

*"Signor Presidente, colleghi consiglieri,
come già evidenziato dalla collega Cavinato, il progetto di legge introduce*

nell'ordinamento regionale l'istituto della SCIA, sostituendo l'attuale regime che richiede un'autorizzazione specifica per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Questo progetto di legge è condivisibile nei principi, poiché riduce la burocrazia per le amministrazioni comunali, alleggerendo il lavoro degli uffici competenti e accelerando i tempi di autorizzazione. Tuttavia, la sburocratizzazione è efficace solo se vengono garantiti adeguati controlli.

Sebbene la modifica legislativa affidi all'ente locale i necessari controlli, è chiaro che, dato l'automatismo della SCIA, l'attenzione dell'ente Regione deve essere maggiore.

In alcuni casi, le zone consentite sono estremamente ristrette.

Per garantire un controllo efficace e una reale semplificazione del commercio su aree pubbliche in forma itinerante che non si scontri con le specificità dei singoli territori, è necessaria una costante vigilanza.

Per questo motivo, abbiamo proposto un emendamento per introdurre una clausola valutativa che obblighi la Giunta regionale a inviare una relazione biennale alla competente commissione consiliare sull'esercizio delle funzioni amministrative relative al rilascio dei titoli abilitativi per il commercio su aree pubbliche e sui relativi controlli, in conformità alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".

Questa richiesta nasce anche dalla necessità di una riflessione più ampia sul sistema del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, considerando i dati di Confesercenti nazionali che segnalano una riduzione delle imprese del commercio ambulante, dovuta non solo all'aumento delle chiusure ma anche al rallentamento delle nuove aperture.

Le proposte presentate in questa legislatura sono importanti, ma riteniamo che non siano sufficienti per sostenere il rilancio del settore attraverso specifiche innovazioni, anche di processo.";

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, la proposta di legge composta di n. 8 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 30
Astenuti	n. 9

Art. 2 e 3

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 36
Astenuti	n. 9

Art. 4

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 35
Astenuti	n. 9

Art. 5 e 6

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 36
Astenuti	n. 9

Art. 7

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 35
Astenuti	n. 9

Art. 8

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 36
Astenuti	n. 9

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA quindi la legge nel suo complesso nel testo che segue:

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2001, N. 10 “NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” DI SEMPLIFICAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 le parole: “*ed in forma itinerante*” sono soppresse.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.

1. All'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.*”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“*1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al Comune in cui l'operatore intende esercitare l'attività, contestualmente all'invio allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) della comunicazione unica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.”, come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40 e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”.*”;

c) al comma 2 la parola: “*autorizzazione*” è sostituita dalla seguente: “*abilitazione*”;

d) al comma 4 quater le parole: “*al comune che ha in carico l'autorizzazione*”, sono sostituite dalle seguenti: “*allo stesso comune in cui è esercitata l'attività*”.

Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 bis legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.

1. All'articolo 4 bis della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole: “*ai fini del rilascio delle autorizzazioni*”, sono aggiunte le seguenti: “*e nell'ambito dei controlli sulle SCIA*”;

b) al comma 4 dopo le parole: “*Le imprese*”, sono aggiunte le seguenti: “*che presentano la SCIA oppure*”;

c) al comma 5 dopo le parole: “*dell'autorizzazione*”, sono aggiunte le seguenti: “*o di presentazione della SCIA*”.

Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".

1. All'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *"Revoca e sospensione delle autorizzazioni. Decadenza del titolo abilitativo."*;

b) la lettera b bis) del comma 1 è abrogata;

c) dopo il comma 1 quater è aggiunto il seguente:

"1 quinquies. In caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 4 bis, comma 3, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione decorsi centoventi giorni, il titolo abilitativo decade."

Art. 5 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".

1. All'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *"Subingresso dei titoli abilitativi."*;

b) alla lettera b) del comma 3, le parole: *" , per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo"* sono sostituite dalle seguenti: *"di commercio su aree pubbliche in forma itinerante"*;

c) al comma 5 la parola: *"autorizzazione"* è sostituita dalla seguente: *"abilitazione"*.

Art. 6 - Norma di prima applicazione.

1. Le autorizzazioni all'esercizio del commercio in forma itinerante già rilasciate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano validità ed efficacia.

Art. 7 - Invarianza della spesa.

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 35
Astenuti	n. 9

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Alessandra Sponda

IL PRESIDENTE
f.to Nicola Ignazio Finco

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10	
“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.....	5
Art. 2 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10	
“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.....	5
Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 bis legge regionale 6 aprile 2001, n. 10	
“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.....	5
Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10	
“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.....	6
Art. 5 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10	
“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.....	6
Art. 6 - Norma di prima applicazione.....	6
Art. 7 - Invarianza della spesa.	6
Art. 8 - Entrata in vigore.....	6